

TI_GERICHTE 11.2019.118 vom 8. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.118

FR: TI_GERICHTE 11.2019.118 du 8 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.118 del 8 maggio 2020

Regeste

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisoriale” non impugnabile

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

E. 2

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.

E. 3

Nella fattispecie il Pretore ha fissato i contributi alimentari per i figli con decreto cautelare del 20 settembre 2019. Tale decisione “intermedia”, adottata dopo varie udienze, ma prima della discussione finale, non è stata oggetto di impugnazione. Il 24 settembre 2019 AO 1 ha comunicato al Pretore che gli necessitava l'aiuto di una baby-sitter, dovendosi egli occupare maggiormente dei figli, ciò che gli provocava ulteriori spese per fr. 600.– mensili, mentre il suo reddito non eccede fr. 6200.– mensili. E il Pretore ha statuito con il decreto cautelare del 3 ottobre 2020, ora impugnato in appello.

E. 4

Nelle circostanze descritte il decreto cautelare in questione è stato manifestamente emesso senza contraddittorio. L'istanza del marito non è infatti stata discussa oralmente o per scritto, tanto che l'appellante si duole di non essersi potuta esprimere al riguardo. Né il decreto cautelare può ritenersi “coperto” da contraddittori precedenti, il Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i contributi di mantenimento fissati allora. Certo, non risulta che il Pretore abbia convocato le parti a un'udienza o che abbia assegnato alla

convenuta un termine per presentare osservazioni scritte (come prevede l'art. 265 cpv. 2 CPC), ma ciò nulla toglie alla natura del decreto, non suscettivo di alcuna impugnazione. Che in calce al decreto figurasse l'appello come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricorso inesistente.

E. 5

Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisorio (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC) non impugnabile, l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibilità, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

E. 6

Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello, presentato contro un decreto cautelare chiaramente emesso inaudita parte, non aveva sin dall'inizio alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. CPC), né la circostanza poteva sfuggire all'appellante, rappresentata da una patrocinatrice.

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile l'interessata può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: – ; – avv. ; – avv. (in estratto, consid. 6 e dispositivo n. 3). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).